

PROVVEDIMENTO N. 2934 DEL 27 SETTEMBRE 2011 RECANTE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO ISVAP N. 28 DEL 17 FEBBRAIO 2009, CONCERNENTE L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DELL'ATTIVO NON DESTINATI A PERMANERE DUREVOLMENTE NEL PATRIMONIO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E AL REGOLAMENTO ISVAP N. 37 DEL 15 MARZO 2011 CONCERNENTE L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VERIFICHE DI SOLVIBILITA' CORRETTA.

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Il Provvedimento apporta modifiche ed integrazioni ai Regolamenti ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009 (*in materia di criteri di valutazione degli elementi dell'attivo non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio delle imprese di assicurazione*) e n. 37 del 15 marzo 2011 (*in materia di verifiche di solvibilità corretta*) a seguito dell'emanazione del decreto del Ministro delle Economia e delle Finanze del 27 luglio 2011 (cd. rinnovo decreto anticrisi).

Tale decreto ha rinnovato per l'intero esercizio 2011 la facoltà per le imprese di assicurazione di aderire ai regimi facoltativi che erano stati introdotti dal decreto anticrisi (D.L. 29 novembre 2008, n. 185 e successive conversione e modificazioni) all'articolo 15, commi da 13 a 15 ter. Tali regimi, adottati in coerenza con analoghe iniziative internazionali e nazionali, hanno inteso limitare l'effetto sistemico della crisi finanziaria internazionale, inserendo elementi di natura anti-ciclica nelle valutazioni degli strumenti finanziari.

Le imprese che si avvalgono di tali facoltà devono effettuare accantonamenti di utili a riserva indisponibile e sono assoggettate ad un regime prudenziale disciplinato dai Regolamenti ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009 e n. 37 del 15 marzo 2011, che si sostanzia in una serie di limiti quantitativi, regole di governo e requisiti di informativa pubblica e di vigilanza circa l'esercizio delle facoltà ed i relativi effetti sul margine di solvibilità individuale e di gruppo, nonché sugli attivi a copertura delle riserve tecniche.

L'attuale fase della crisi finanziaria è caratterizzata dall'acuirsi di fenomeni di mercato che incrementano la volatilità degli *spread* sui Titoli di Stato con una conseguente artificiosa volatilità dei patrimoni delle imprese di assicurazione che in essi investono. In tale contesto, al fine di limitare l'effetto pro-ciclico di tali fenomeni, le integrazioni ai Regolamenti - ferma restando la possibilità di continuare ad utilizzare le misure già vigenti nei limiti ed alle condizioni previste - includono anche una rimodulazione dei criteri applicativi e delle soglie di ammissibilità della riserva indisponibile per il calcolo del margine di solvibilità operata in coerenza con il mutato scenario di riferimento ed in funzione della composizione del portafoglio e della struttura patrimoniale delle imprese. L'incremento previsto nelle soglie è comunque contenuto nella sua entità allo scopo di preservare la qualità del patrimonio delle imprese di assicurazione, per il quale in ogni caso continua ad essere in vigore l'obbligo di accantonamento di una riserva indisponibile di utili a fronte dell'esercizio della facoltà. Rimangono invariate le prescrizioni in ordine ai presidi di *governance*, di analisi prudente dei flussi di cassa attesi, di limitazione nella distribuzione di dividendi, di corretta informativa al mercato e di *reporting* al supervisore già previsti dal Regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009 in relazione all'esercizio della facoltà medesima.

* * *

L'emanazione del Provvedimento è stata preceduta da consultazioni con il mercato le cui osservazioni sono state prese in considerazione nella elaborazione del relativo testo.

Per finalità di chiarezza e trasparenza, le modifiche apportate dal Provvedimento sono evidenziate in modalità revisione nei vigenti testi dei Regolamenti ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009 e n. 37 del 15 marzo 2011.

* * *

Un'analisi degli effetti della regolamentazione sopra delineata sui soggetti destinatari, svolta alla luce dei principi di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, evidenzia che le modifiche ai Regolamenti, intervenendo sulla disciplina degli istituti prudenziali delle imprese che si avvalgono delle facoltà previste dal decreto senza apportare sostanziali modifiche all'attuale impianto, non comporteranno oneri di particolare rilievo per le imprese di assicurazione e riassicurazione, consentendo al tempo stesso di limitare l'effetto pro-ciclico legato agli attuali andamenti anomali dei mercati.